

FRANCO PASTORI, GIURISTA ECLETTICO E GRANDE DIDATTA

FRANCO PASTORI, ECLECTIC JURIST AND GREAT TEACHER

Matteo De Bernardi

Università degli Studi di Milano

Abstract English: Franco Pastori (1923-2003) graduated in Law at the University of Milan after the end of the Second World War, with a thesis in Roman Law entitled *Intorno all'evoluzione storica della sponsio romana*, supervisor Gaetano Scherillo, of whom he soon became an assistant. Pastori began his activity as a university professor in Urbino and obtained the title of full professor in 1959; after a few years of teaching in Parma, since 1972 for decades he taught Roman Law and Institutions of Roman Law at the Milanese university, also covering for a long time the positions of director of the Institute of Roman Law and president of the Opera Universitaria, then ISU - Institute for University Study -.

A highly effective teacher, a jurist with multiple interests, he published various essays, especially on very demanding subjects of Roman Private Law, particularly on the concept of obligation, on verbal contract, on *commodatum* and on *superficies*.

The second paragraph of this study lists Pastori's works on *commodatum* and re-exposes in broad outline the theses he elaborated. We owe to Franco Pastori an original vision of synthesis, in the historical and dogmatic profile, of the institution of gratuitous loan for use, which arose as a mere relationship of social practice, then was legally recognized as a result of the intervention of the *praetor* and gradually subjected to a long interpretative development by jurisprudence, through a historical evolution that began in the first century BC and completed in the works of Byzantine authors.

In the formulary procedure the lender's reasons were first protected with a formula *in factum*, aimed at sanctioning only the non-return of the thing, and then also with a formula *in ius concepta* introduced with reference to the obligations not to deteriorate the thing and to comply with the use of the same within the limits established by contract. According to Pastori, the formula *in factum* would have continued to be applied in cases of non-return of the thing given on loan even after the introduction of the broader formula *in ius* because it provided for an objective responsibility, for *custodia*, of the borrower, so that the lender often had an interest to act judicially with that formula, which attributed the sole burden of proving that the thing had not been returned to him, rather than with the more recent formula *in ius* of good faith.

The circumstance would also explain the insertion of the *actio commodati* in the praetorian Edict alongside *mutuum* and *condictiones* instead of among the *bonae fidei iudicia*, unlike deposit, a real contract equally protected by two formulas and in various respects similar to *commodatum*, but in which on the basis of the formula *in factum* the

- ❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 17, pagg. 591-619
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19262. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

depositee was liable only for *dolus* (given that the relationship is mostly in the almost exclusive interest of the depositor), so that the introduction of the formula *in ius ex fide bona* deprived it of any practical utility. With the same reasons Pastori also motivated the presence of the *iudicium depositi* and the absence of the *iudicium commodati* in Gai. 4.62's list of good faith actions.

As for the tools for the protection of the borrower's reasons, an *ius retentionis* of the thing given in loan is attested, in the event of necessary expenses paid in order to preserve it; a *compensatio*, for the damages suffered; and a special *actio* granted to him, qualified as *contraria* in opposition to that granted to the lender.

In dealing with *commodatum*, Pastori also took a stand on very complex and debated issues of a more general nature, such as the elaboration of the concept of *culpa* by Roman jurisprudence and the evolution of the criteria for imputing contractual liability. In the third paragraph of the article, the opinions of the Authors who dealt with *commodatum* after Franco Pastori - even in recent years - are quickly reviewed, especially in order to assess the impact that his works had on Roman Law doctrine. In general, although with several differences between individual Scholars, only some of his theses have been accepted: but Pastori's studies have been constantly recognized as an essential point of reference for the reconstruction of the institute.

The next paragraph presents the institutional manual that Franco Pastori wrote patiently collecting the content of his lectures: *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, published for the first time in 1986 and subsequently gradually integrated with following editions, until to come to deal comprehensively with Roman Private Law, both in the various epochs in which it had value as a positive law, and as the ideal foundation of Western legal thought and civilizations.

From this work, which constitutes a sort of "spiritual testament" of Pastori, but more generally from his publications and even more from his lessons, his ability to highlight and enhance the profound heritage transmitted from the Roman age to modern Law emerges: undoubtedly a distinctive feature of his scientific activity. The last part of the essay also aims to recall some other aspects of his rich personality, as it was manifested in daily life, among professional commitments, research and teaching.

Keywords: Roman Law as the foundation of current Law in Franco Pastori's thought; *Commodato contratto responsabilità*; formula *in factum* and formula *in ius* to protect *commodatum*; *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*; the modernity of Roman Law.

Abstract Italiano: Franco Pastori (1923-2003) fu per decenni professore ordinario di Diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, oltre che a lungo presidente dell'Opera universitaria, poi ISU - Istituto per lo Studio Universitario -, della Statale di Milano. Didatta di straordinaria efficacia assai apprezzato dagli studenti, giurista dai molteplici interessi, pubblicò vari saggi soprattutto in tema di diritto privato romano.

Il presente contributo¹ tratta in particolare dei suoi scritti sul contratto di comodato

¹ Redatto nell'ambito di un progetto di studio finanziato dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto che, con l'approssimarsi del centenario della fondazione dell'Università degli Studi di Milano, si propone di ricordare la ricerca storico-giuridica di alcuni Maestri che nel Novecento si sono avvicinati sulle sue cattedre.

e dell'impatto che ebbero sulla dottrina romanistica, nonché della sua capacità di evidenziare e valorizzare, nelle pubblicazioni ma ancor più nelle lezioni, la profonda eredità trasmessa dall'età romana al diritto moderno, ben espressa dal suo manuale *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, una sorta di "testamento spirituale" di Pastori.

Parole chiave: il diritto romano fondamento del diritto vigente nella riflessione di Franco Pastori; *Comodato contratto responsabilità*; formula *in factum* e formula *in ius* a tutela del comodato; *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*; attualità del diritto romano.

Sommario: 1. Cenni sulla vita e sulle opere di Franco Pastori. – 2. Il contratto di comodato in diritto romano nella sua ricostruzione. – 3. L'impatto sulla successiva dottrina. – 4. *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*. – 5. Tratti della personalità del prof. Pastori, tra ricerca e didattica.

1. Cenni sulla vita e sulle opere di Franco Pastori

Franco² Pastori nacque a Milano il 16 gennaio 1923, proprio nell'anno in cui l'Accademia scientifico-letteraria ivi esistente da vari decenni venne poi - con il R.D. n. 2102 del 30 settembre - costituita in Università, dando avvio alla fondazione del prestigioso Ateneo attuale³. Dopo gli studi al Collegio San Carlo e la maturità classica, quando già era scoppiato il secondo terribile conflitto mondiale, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza della Statale di Milano. Riuscì, in quel periodo difficile nel quale ad un certo punto si unì alle brigate partigiane⁴, a coltivare gli studi e a sostenere gli esami e, terminata la guerra, si laureò brillantemente con una tesi in Diritto romano dal titolo *Intorno all'evoluzione storica della sponsio romana*, relatore Gaetano Scherillo, del quale Pastori divenne ben presto assistente⁵.

Nello stesso Scherillo, da lui ricordato ed elogiato soprattutto per il rigore di metodo «associato alla limpidezza espositiva e all'esperienza del grande conoscitore di fonti», e in Emilio Betti, col quale ebbe spesso lunghi colloqui, del quale raccolse le lezioni⁶ e che costituì un importante riferimento per la

² All'anagrafe Francesco, per tutti sempre e solo Franco: nome col quale del resto pubblicò ogni sua opera.

³ Sulle vicende che, soprattutto dal 1924, attraverso un percorso lungo e tormentato condussero all'inaugurazione dell'Università degli Studi di Milano, cfr. di Renzo Villata, Massetto, 2007, in part. pp. 65-71.

⁴ Rivolta, 2004, p. 217.

⁵ Rivolta, 2003, pp. 327 s. e Rivolta, 2004, pp. 217 s. Come riporta Gagliardi, 2018, p. 546 nt. 208, Franco Pastori risulta indicato negli "Annuari dell'Università degli Studi di Milano" quale «assistente volontario» alla cattedra di Diritto romano, dall'anno accademico 1945/46.

⁶ Fu proprio il giovane Franco Pastori a curare il primo volume della sua *Teoria generale*

scelta di vari temi della sua produzione scientifica, Franco Pastori identificava i suoi maestri⁷. Pastori iniziò la propria attività di docente universitario nel 1949 a Urbino, insegnando come incaricato Istituzioni di diritto romano; mantenne ivi tale incarico negli anni successivi⁸ aggiungendovi quello di Diritto romano, ma dall'anno accademico 1951/52, conseguita la libera docenza, insegnò Diritto romano anche nell'Università di Milano. Titolare della cattedra di Istituzioni a Urbino dal 1956, già tre anni più tardi divenne professore ordinario⁹.

Proprio a Urbino, ove avrebbe ricoperto in seguito anche la carica di preside della Facoltà di giurisprudenza, si unì in matrimonio con Giovanna Pierleoni, estrosa nobildonna marchigiana discendente da famiglia di origini medievali, diplomata in pianoforte e laureata in giurisprudenza (era stata anzi sua allieva); il ricevimento nuziale, su invito del rettore e dell'intero corpo accademico, si tenne nell'Aula magna dell'Università¹⁰. Giovanna fu la sua compagna per tutta la vita; da lei ebbe due figli, Pierfrancesco e Antonio.

Dal 1959, con il rettore Carlo Bo e con altri due colleghi, Francesco Brambilla e Giordano Dell'Amore, si attivò con successo per promuovere la costituzione della Facoltà di economia e commercio della medesima Università urbinata presso la sede distaccata di Ancona, ove poi insegnò Istituzioni di diritto privato e Diritto commerciale e svolse altresì la funzione di prorettore¹¹.

Dopo avere insegnato dal 1964 nella facoltà giuridica dell'Università di Parma, tenendovi anche il corso di Eseggesi delle fonti del diritto romano, nel 1972 - anno in cui svolse pure un corso estivo di diritto privato nell'Università di Mogadiscio - fu chiamato all'Università degli Studi di Milano: cosa che era evidentemente nel suo destino, non solo perché "milanese" di famiglia e nell'animo¹², ma soprattutto in quanto, oltre a condividere in qualche modo con tale Università l'anno di nascita, li aveva studiato e a Milano avrebbe poi continuato a lavorare e ad abitare sino alla sua morte.

Fu dunque per decenni professore ordinario di Diritto romano e Istituzioni di diritto romano, nonché a lungo direttore dell'Istituto di Diritto romano e presidente dell'Opera universitaria, poi ISU - Istituto per lo Studio Universitario - ,

delle obbligazioni in diritto romano (Betti, 1947).

⁷ Ne darà atto anche nella *Premessa alla terza edizione* del manuale *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto* (Pastori, 1992, p. 25), ove ricorda altresì Carlo Longo definendo «un modello seducente» la sua chiarezza. Oltre che a loro, Franco Pastori rimase inoltre sempre assai legato a Giovanni Pugliese e ad Arnaldo Biscardi: cfr. Rivolta, 2003, p. 328.

⁸ Sul periodo urbinata del giovane prof. Franco Pastori cfr. Giomaro, Marra, 2013, pp. 50-53 e Giomaro, 2013, pp. 419 s.

⁹ Giomaro, Marra, 2013, p. 51; Zuccotti, 2020, p. 510.

¹⁰ «Bei tempi!» il commento al riguardo di Rivolta, 2003, p. 328.

¹¹ Rivolta, 2003, *loc. ult. cit.*

¹² Zuccotti, 2020, tratteggia con prosa elegante un colorito e originale ritratto di Franco Pastori proprio rievocando amichevoli conversazioni tra le vie dell'amata Milano, in part. alle pp. 507-512.

dell'ateneo milanese: attività, quest'ultima, particolarmente impegnativa, nella quale dimostrò notevoli capacità "politiche" di gestione¹³, anche in momenti alquanto delicati¹⁴. Ricoprì per qualche tempo altresì la carica di prorettore dell'Università degli Studi di Milano e infine di decano per anzianità di ruolo.

Oltre all'attività di docente universitario esercitò continuativamente anche quella di avvocato, tanto che nel 1996 venne premiato con la medaglia d'oro dell'Ordine degli Avvocati di Milano per i 50 anni di professione forense. Insignito della medaglia d'oro ai benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte, Franco Pastori fu fra l'altro socio dell'Accademia marchigiana e dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, presidente dei probiviri del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, membro del consiglio direttivo dell'Accademia storico-giuridica costantiniana e per alcuni lustri presidente del comitato scientifico del CIRGIS (Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche)¹⁵.

Quale studioso, soprattutto nel settore del diritto privato romano in materia di obbligazioni, negozio giuridico, contratti, responsabilità contrattuale, diritti reali e processo, approfondì temi «assai ardui», con, scrive Gian Carlo Rivolta, «una produzione lodata dagli specialisti per la vasta cultura, la grande attitudine alla costruzione storico-dogmatica, la costante attenzione ai rapporti tra struttura sostanziale e aspetti processuali degli istituti, l'equilibrio e l'acume delle soluzioni interpretative»¹⁶.

Fin dalle sue prime opere mostrò l'intenzione, e l'ambizione, di occuparsi di quelle che definiva «tematiche importanti, di ampio respiro»¹⁷ anziché, come generalmente si consiglia ai giovani studiosi, dell'esame di singoli passi poco trattati in dottrina o di argomenti circoscritti, certo più agevoli da affrontare e tali da esporre a meno critiche. Nel suo primo articolo, derivante dalla sua tesi di laurea sulla *sponsio* e pubblicato nella rivista "Studia et Documenta Historiae et Iuris"¹⁸, si poneva nientemeno che il problema di individuare quale fosse la fonte più antica delle obbligazioni: identificandola nell'intervento di un terzo che, appunto attraverso la *sponsio*, si costituisce prigioniero presso la parte lesa da un delitto, allo scopo di liberare il reo¹⁹. E nella prima monografia, *Profilo dogmatico e storico della obbligazione romana*, data alle stampe all'età di ventotto anni²⁰, pur premettendo che il suo era da ritenersi solo un modesto approccio ai numerosi problemi connessi alla materia, enunciava, prospettandolo come «il risultato di

¹³ Cfr. Zuccotti, 2020, p. 517.

¹⁴ Zuccotti, 2020, pp. 518-520.

¹⁵ Rivolta, 2003, pp. 328 s.

¹⁶ Rivolta, 2003, p. 329.

¹⁷ Zuccotti, 2020, p. 525.

¹⁸ Pastori, 1947-48.

¹⁹ Pastori, 1947-48, in part. pp. 227-229.

²⁰ Subito dopo un originale articolo uscito negli "Studi Urbinati", sui prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale: Pastori, 1950-51.

un ampio lavoro di analisi e di lunghe meditazioni», il proposito «di cogliere il duplice profilo storico e dogmatico della *obligatio*»²¹.

Negli anni successivi pubblicò due opere sul comodato nel diritto romano²², poi altri più brevi contributi di assoluto rilievo: oltre ad uno sulla *bonorum possessio*²³, due ancora in tema di comodato e di responsabilità contrattuale²⁴, seguiti dalla voce *Comodato (diritto romano)* nel *Novissimo Digesto Italiano*²⁵. I suoi studi sui negozi verbali, dopo un articolo sulla genesi della *stipulatio* e la menzione della *bona fides* nella *Lex de Gallia Cisalpina*²⁶, culminarono in un libro tratto da un corso di diritto romano tenuto a Urbino²⁷ e nel volume *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*²⁸.

All'inizio degli anni sessanta uscì l'opera *La superficie nel diritto romano*²⁹, la prima monografia con cui, "sconfinando" dall'amato settore dei rapporti obbligatori - che ad ogni modo non abbandonò mai e nel quale del resto scrisse in quel periodo altre due voci tutt'altro che trascurabili del *Novissimo Digesto Italiano: Dare facere praestare*³⁰ e *Oportere*³¹ -, ebbe ad addentrarsi, con buone intuizioni e con risultati lusinghieri³², in quello dei diritti reali³³.

A quel punto rallentò i ritmi fin lì intensissimi della sua già assai ricca produzione scientifica per dedicarsi maggiormente alla didattica - nel 1971 uscì comunque un volume che raccoglieva le sue lezioni sulla obbligazione del corso di diritto romano tenuto a Milano nel 1968-69³⁴ - e alla professione di avvocato. In seguito, a partire dal 1979, riprendendo temi studiati nei primi decenni della sua ricerca, pubblicò *Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti*³⁵; *Comodato*

²¹ Pastori, 1951, pp. 15 s.

²² Pastori, 1952; Pastori, 1954.

²³ Pastori, 1956a.

²⁴ Pastori, 1956b e 1956c.

²⁵ Pastori, 1959a.

²⁶ Pastori, 1957-58 e Pastori, 1962a.

²⁷ Pastori, 1958.

²⁸ Pastori, 1959b. Giomaro, 2013, pp. 419 s., riporta che su tali studi in tema di *sponsio* e *stipulatio* la commissione del concorso per professore ordinario che egli vinse nel 1959 si espresse in termini altamente positivi, evidenziando «l'acutezza di molte osservazioni e la serietà d'indagine che ovunque traspare».

²⁹ Pastori, 1962b.

³⁰ Pastori, 1960.

³¹ Pastori, 1965a.

³² Cfr. per tutti Mayer-Maly, 1965.

³³ Della superficie si occupò anche in due contributi, apparsi il primo poco più tardi nella raccolta di studi dedicati a Biondo Biondi: Pastori, 1965b, incentrato particolarmente sui modi di costituzione della stessa; il secondo più avanti in quella dedicata ad Arnaldo Biscardi: Pastori, 1987, riguardante l'*actio de superficie*.

³⁴ Pastori, 1971.

³⁵ Pastori, 1979.

*contratto responsabilità*³⁶; *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano*³⁷; *Il negozio verbale in diritto romano*³⁸; ancora *Il comodato in diritto romano* (dedicato alla memoria di Gaetano Scherillo)³⁹, tutti volumi costituiti in sostanza da nuove edizioni, ma con qualche integrazione e alcune modifiche, delle sue precedenti monografie.

Da tempo però le sue energie, oltre che nella didattica, nella direzione dell'Istituto di Diritto romano e nelle molteplici attività svolte giorno per giorno quale presidente dell'Opera universitaria - ISU, si erano concentrate soprattutto nella stesura del manuale *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*. Ne pubblicò una prima versione, destinata agli studenti, nel 1986⁴⁰, "limitata" ai concetti generali, al negozio giuridico e al processo, per poi arricchirla progressivamente nelle successive edizioni. Quale «continuazione e complemento» alle prime due⁴¹ scrisse (1988) *Elementi di diritto romano. Le obbligazioni*⁴², poi confluito dalla terza⁴³, con le parti relative ai diritti reali e alle successioni, nel volume di oltre mille pagine delle edizioni definitive degli *Istituti romanistici*, che costituiscono una trattazione organica completa del diritto privato romano⁴⁴.

Assai frequenti nelle sue opere i riferimenti al diritto vigente. Nella monografia *Il contratto di comodato*⁴⁵, del 1997, oltre che della storia del comodato trattò anche, espressamente e autonomamente, della sua disciplina nel diritto italiano attuale. Gli ultimi scritti pubblicati, a parte le ulteriori ristampe di precedenti volumi, furono ancora sui contratti reali⁴⁶ e sul comodato in diritto romano⁴⁷.

Morì, sempre a Milano, il 7 aprile 2003, stroncato da un male che già in giovane età l'aveva attaccato venendone debellato - esperienza della quale egli, estremamente riservato, non soleva fare parola, tanto che la grandissima parte dei colleghi, perfino di quelli che frequentava quasi quotidianamente, non ne seppe mai nulla - e che poi, dopo avergli lasciato vivere, con qualche amarezza e molte soddisfazioni, quella vita intensa che egli stesso si era scelto, alla soglia

³⁶ Pastori, 1981.

³⁷ Pastori, 1982.

³⁸ Pastori, 1994.

³⁹ Pastori, 1995.

⁴⁰ Pastori, 1986.

⁴¹ La seconda uscì già nell'anno seguente: Pastori, 1988a

⁴² Pastori, 1988b.

⁴³ Pastori, 1992.

⁴⁴ Al manuale affiancò, avvalendosi della collaborazione di Ferdinando Zuccotti e di altri collaboratori dell'Istituto di diritto romano, due raccolte di domande utilizzate per la prova scritta dell'esame di Istituzioni con le relative risposte: Pastori, 1991 e Pastori, 1993. Cfr. al riguardo Giomaro, Marra, 2013, p. 53; Zuccotti, 2020, pp. 520 s.

⁴⁵ Pastori, 1997a.

⁴⁶ Pastori, 1997b.

⁴⁷ Pastori, 1998.

degli ottant'anni era tornato ad attaccarlo, stavolta portandoselo via nello spazio di pochi, dolorosi mesi.

2. *Il contratto di comodato in diritto romano nella sua ricostruzione*

Non essendo certo possibile riferire in poche cartelle le tesi esposte da Pastori nei vari ambiti ai quali si estese la sua attività di studioso, intendo soffermarmi in particolare sul contratto di comodato. Un tema cui, si è visto, nell'arco di oltre quattro decenni egli dedicò numerosi e significativi contributi.

La genesi e l'evoluzione del comodato, pur non ignorati⁴⁸, non avevano destato in passato nella dottrina romanistica particolare attenzione, con poche eccezioni quali i saggi di Contardo Ferrini, risalenti al 1894, e di Roberto De Ruggiero alcuni anni dopo⁴⁹.

Circa mezzo secolo più tardi Franco Pastori diede alle stampe dapprima, non ancora trentenne, il non breve volume con il compendio del corso sul comodato da lui stesso tenuto nell'Università di Milano nell'anno accademico 1951/1952⁵⁰, poi nel 1954 la nota monografia *Il comodato nel diritto romano. Con contributi allo studio della responsabilità contrattuale*⁵¹, dedicata «al Prof. Gaetano Scherillo con devota riconoscenza». Come detto, sullo stesso tema avrebbe pubblicato negli anni immediatamente successivi alcuni articoli⁵² e la voce enciclopedica nel *Novissimo Digesto Italiano*⁵³, abbandonandolo in seguito per parecchio tempo e riprendendolo dal 1981 in varie altre opere, non molto difformi da quella del 1954, con l'eccezione della monografia estesa alla disciplina del comodato nel diritto italiano vigente⁵⁴.

A Franco Pastori si deve una originale visione di sintesi, nel profilo storico e dogmatico, dell'istituto del comodato - o commodato, con il raddoppio della "emme": termine che egli preferiva usare perché, pur meno comune nella

⁴⁸ In particolare da Obrecht, 1578; Bohem, 1628; Bechmann, 1658; Schimdt, 1841; Louise, 1880. Con riferimento a tali opere e in generale a tutte quelle antecedenti Ferrini, 1894a e 1894b, scriverà Zannini, 1983, p. 1 nt. 1, che appunto sul problema della genesi e dell'evoluzione storica del comodato vi era in esse «qualche interessante spunto (ma nulla più)».

⁴⁹ Ferrini, 1894a e 1894b; De Ruggiero, 1907. Pastori avrebbe in seguito definito i primi «descrittivi» della disciplina dell'istituto e quello del De Ruggiero «mirato sulla natura compilatoria della endiadi» *depositum vel commodatum* ricorrente nel Digesto (cfr. in part. Pastori, 1995, p. XVI). Sull'ulteriore, non nutritissima bibliografia esistente sul comodato prima che se ne occupasse Franco Pastori, limitandomi a ricordare Segrè, 1906 e Cicogna, 1907, rimando a Zannini, 1983, *loc. cit.* e a Milazzo, 2018, p. 1 nt. 1.

⁵⁰ Pastori, 1952.

⁵¹ Pastori, 1954.

⁵² In particolare Pastori, 1956b e 1956c.

⁵³ Pastori, 1959.

⁵⁴ Pastori, 1997a.

lingua italiana, richiama meglio la parola latina e suona forse più eufonico -, sorto come mero rapporto della prassi sociale, riconosciuto poi giuridicamente a seguito dell'intervento del pretore e via via assoggettato a un lungo sviluppo interpretativo ad opera della giurisprudenza, attraverso un'evoluzione storica iniziata nel I sec. a C. e giunta a compimento nelle opere degli autori bizantini⁵⁵. Trattando del comodato fra l'altro, come emerge già dal titolo della monografia del 1954, Pastori prese posizione anche su temi di carattere più generale assai dibattuti e impegnativi, quali l'elaborazione del concetto di *culpa* da parte della giurisprudenza romana e l'evoluzione dei criteri di imputazione della responsabilità contrattuale. Nel convincimento addirittura che, come scrisse con innegabile audacia, all'età di trentun anni soltanto, nelle "Osservazioni preliminari" a quella sua opera, lo studio del comodato e della sua evoluzione potesse contribuire a meglio comprendere il processo evolutivo da un lato del negozio giuridico⁵⁶, dall'altro della responsabilità contrattuale nel diritto romano⁵⁷.

Secondo Pastori nel corso dell'età repubblicana il comodato, pur essendo la sua funzione economico-sociale, quella di consentire il prestito d'uso gratuito⁵⁸, assai diffusa nella prassi sociale, non venne riconosciuto come negozio giuridico: soprattutto perché avveniva essenzialmente nei rapporti tra *vicini, amici, proximi*, perché aveva di regola come oggetto cose non di grande valore e perché era indirettamente tutelabile attraverso la *sponsio* o la *fiducia cum amico*. Nelle fonti letterarie risultano ampiamente utilizzati sia il termine *commodare*, in particolare in Cicerone e in Plauto, sia l'espressione *utendum dare*, anch'essa soprattutto in Plauto: col primo si sarebbe fatto riferimento a quella cerchia di elargizioni gratuite, prestito d'uso compreso, che avvengono sul fondamento di rapporti di amicizia e benevolenza, mentre la seconda sarebbe stata preferita per indicare specificamente il prestito d'uso perché metteva in risalto l'*uti*, fulcro del rapporto.

⁵⁵ Cfr. ad es. Pastori, 1981, pp. 481 ss.

⁵⁶ Pastori, 1954, p. 1: «Il tardo riconoscimento giuridico del comodato consente di vedere come si è operato il passaggio dallo stadio in cui l'istituto si presentava come mero negozio della prassi sociale, allo stadio in cui esso si impose come negozio giuridico. Ossia in che modo l'ordinamento giuridico intervenne e sanzionò un precetto dell'autonomia privata, prima rilevante solo sul terreno sociale. Seguendo l'evoluzione del comodato è possibile scorgere il processo evolutivo del negozio giuridico. E' noto, infatti, che il negozio giuridico non è creazione dell'ordinamento giuridico, il quale si limita a riconnettere effetti giuridici all'atto di autonomia con cui il privato prescrive un regolamento ai propri interessi già sul terreno sociale».

⁵⁷ Pastori, 1954, p. 3: «(...) si pone il problema di esaminare le varie tappe dell'evoluzione della responsabilità del commodatario. Evoluzione la quale non può non essere stata graduale e continua e rispondente a quella norma logica di sviluppo che ha caratterizzato in ogni tempo il divenire del diritto. E' questo il vero problema storico-giuridico della responsabilità contrattuale del commodatario, la cui soluzione è la premessa dell'indagine del complessivo problema della responsabilità contrattuale nel diritto romano».

⁵⁸ Pastori, 1952, p. 3; Pastori, 1981, p. 51.

Operando la recezione della terminologia corrente nella prassi sociale, anche il linguaggio giuridico avrebbe dunque in un primo momento designato il prestito d'uso gratuito come *utendum dare*: ma, per distinguere lo specifico *uti* che avviene per atto di benevolenza dal generico *uti* implicito nell'*utendum dare*, già in età repubblicana la voce *commodare* finì col prevalere quale designazione tecnica del negozio (cfr. D. 13.6.1 pr. e § 1). La giurisprudenza repubblicana, secondo Pastori, propose ad un certo punto il problema della qualificazione giuridica del prestito d'uso gratuito, come provano i dubbi di Quinto Mucio Scevola, che risulterebbero da D. 13.6.5.3, sull'esatta delimitazione della fattispecie del comodato e la soluzione di Trebazio Testa, che suggerisce (si veda D. 4.3.18.3) di accordare al comodatario il generico rimedio dell'*actio de dolo* nel caso di comodato di *iniqua pondera*⁵⁹.

Pastori affermò che per secoli il comodato non godette di protezione nell'ambito dello *ius civile* e che il primo vero riconoscimento giuridico del rapporto si ebbe sul terreno dello *ius honorarium*, quando il pretore intervenne - a suo parere, nella seconda metà del I sec. a.C.⁶⁰ - concedendo al comodante che lamentava la mancata restituzione della cosa consegnata, situazione considerata meritevole di tutela dalla coscienza sociale, un'azione con formula *in factum concepta*. L'obbligazione del comodatario di restituire la detenzione della cosa al termine stabilito è quella fondamentale, fulcro del rapporto: la formula *in factum* nel diritto classico faceva riferimento solo ad essa e avrebbe sanzionato con rigore la mancata restituzione della cosa, affermando la responsabilità del comodatario per effetto della semplice esistenza di un nesso di causalità tra il suo contegno e la mancata restituzione. Egli ne avrebbe cioè risposto oggettivamente, per *custodia* - considerata tecnica figura di responsabilità, da tenersi ben distinta dalla custodia atecnica denotante la mera attività di custodire la cosa e la relativa obbligazione, che si ha ad esempio nel deposito -, senza che ci fosse spazio per valutare l'elemento intenzionale, e con il solo limite della *vis maior*.

Il pretore tutelò il comodato dapprima accordando *actiones decretales* singole e successivamente inserendo nell'Editto una apposita clausola. Proprio con riguardo alla natura *stricti iuris* del giudizio conseguente a quella formula *in factum*, il pretore inquadrò il comodato nella rubrica edittole "*de rebus creditis*", riferendosi originariamente al mutuo, nella quale l'obbligo di restituzione del mutuatario derivava dal *credere*, cioè dall'affidamento di una determinata quantità di cose fungibili. L'analogia che il comodato e il pegno presentavano con il mutuo, nel profilo del *rem credere alienam fidem secuti* - trasferire la proprietà, il possesso o la detenzione di qualche cosa ad altri confidando nella restituzione -, avrebbe indotto il pretore a collocarli nella medesima rubrica edittole, avvicinando la *condictio* posta a tutela del mutuo alle azioni *in factum* introdotte a tutela del comodato e del pegno. La giurisprudenza, Celso in

⁵⁹ Pastori, 1959a, p. 688.

⁶⁰ Pastori, 1959a, p. 691.

particolare, nel commentare tale rubrica edittale elaborò il concetto di *credere* attribuendovi un ampio significato e ricomprendendovi appunto, accanto al mutuo, il comodato e il pegno (D. 12.1.1.1; D. 12.1.2.3)⁶¹.

Ma Gai. 4.47 afferma che il pretore a tutela di taluni rapporti, "*veluti depositi et commodati*", propone nell'editto due formule, una *in factum* e una *in ius*, riportando il testo delle due dell'*actio depositi* e avvertendo che "*similes etiam commodati formulae sunt*". Il motivo per il quale, pur sussistendo già un'*actio commodati in factum*, venne introdotta anche la formula *in ius* - «in un'epoca imprecisata del principato e prima, comunque, della codificazione giuliana dell'editto»⁶² - fu individuato da Pastori nei limiti della tutela pretoria, che sanzionava soltanto la mancata restituzione della cosa consegnata in detenzione al comodatario e nella quale la circostanza che essa "*redditam non esse*" era inevitabile presupposto della condanna. Si rese pertanto necessaria l'introduzione di un mezzo processuale volto a sanzionare le altre obbligazioni del comodatario: quella di non deteriorare la cosa, che in un primo momento, attraverso l'uso di un criterio analogico, la giurisprudenza avrebbe tentato di tutelare ritenendo applicabile la formula *in factum* con il considerare "*non reddita*" in senso tecnico la *res* "*quae deterior facta redditur*" (D. 13.6.3.1), e quella di attenersi nell'uso della stessa ai limiti stabiliti contrattualmente.

La formula *in ius* dell'*actio commodati*, come quella *in ius* dell'*actio depositi*, era di buona fede: demandava al giudice il potere di valutare il complessivo rapporto con riferimento alle norme della correttezza contrattuale, determinando *quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet "ex fide bona"*.

Inevitabile domandarsi per quale ragione una volta introdotta la formula *in ius*, che offriva tutela al comodante a seguito di qualunque inadempimento contrattuale del comodatario e che ove avesse avuto per oggetto il risarcimento del danno gli consentiva di conseguire l'*id quod interest* consono al suo interesse, la più antica formula *in factum*, che tendeva soltanto al *quanti ea res erit*, avrebbe continuato per non breve tempo a trovare applicazione. Perfettamente coerente sul piano della logica con la sua ricostruzione del regime della responsabilità, e ben indicativa di quanto egli sapesse essere originale e intuitivo, la risposta di Pastori: in caso di mancata restituzione, il comodante aveva più interesse ad agire giudizialmente con la "vecchia" formula *in factum* in quanto essa prevedeva una responsabilità oggettiva, per *custodia*, ben più severa di quella affermata dalla formula di buona fede, e gli avrebbe consentito molto più facilmente di vincere la causa. La formula di buona fede sarebbe stata usata quasi soltanto nelle situazioni non tutelate dalla formula *in factum*, quelle stesse per le quali era sorta⁶³.

⁶¹ Pastori, 1952, pp. 91 ss.; Pastori, 1981, pp. 124 ss.

⁶² Pastori, 1959a, p. 691.

⁶³ Pastori, 1981, pp. 200 ss.

Tale spiegazione, oltre a giustificare ulteriormente la permanenza del comodato nella rubrica edittale “*de rebus creditis*” accanto al mutuo e alle *condictiones* nonostante la presenza di una formula di buona fede che avrebbe potuto attrarre l’istituto nella rubrica edittale “*de bonae fidei iudiciis*”, permetterebbe di evidenziare la differenza rispetto al deposito, contratto per molti aspetti assai simile e tutelato anch’esso da due formule. In conseguenza della ben diversa *utilitas contrahentium* che caratterizza i due rapporti e correlativamente dei diversi criteri di responsabilità previsti dalle rispettive formule *in factum conceptae*, il depositante che avesse esperito l’*actio in factum*, per veder accogliere la propria pretesa, avrebbe dovuto infatti assolvere all’assai difficile onere di provare che la mancata restituzione della cosa era dovuta a dolo del depositario: per cui l’introduzione della formula in *ius ex fide bona* le tolse qualunque utilità pratica e il deposito venne ricompreso nella rubrica edittale “*de bonae fidei iudiciis*”. Con le medesime ragioni Pastori motivò altresì la presenza del *iudicium depositi* e l’assenza del *iudicium commodati* nell’elenco dei giudizi di buona fede di Gai. 4.62⁶⁴.

Nell’ambito della formula *in ius* ispirata alla *bona fides*, comportante la necessaria considerazione del comportamento personale, secondo Pastori il *factum debitoris* sarebbe stato via via sempre più interpretato con riguardo alle qualifiche del comportamento proprio della persona corretta, facendo strada alla valutazione della *diligentia*, che al termine dell’età classica tenderebbe a cristallizzarsi in una figura ben definita, non più come criterio empirico di valutazione del *factum debitoris* ma come «concetto dogmatico, diventando tecnica responsabilità per *diligentia*, della quale è parallela la responsabilità per *culpa*, intesa quale *neglegentia*»⁶⁵. Per l’Autore al termine del periodo classico, caduto il processo formulare e unificatosi il *iudicium commodati* nell’ambito della *cognitio extra ordinem*, si unifica anche il regime della responsabilità. Con Giustiniano si giunge alla concezione della “*diligentia exactissima in custodiendo*” o “*diligentia diligentissimi patris familias*”; non vi sarebbe stata però assoluta antitesi tra il diritto classico e il diritto postclassico e giustiniano in tema di responsabilità contrattuale nel comodato, bensì soltanto uno «sviluppo logico e graduale, sorretto da una tecnica sempre più progredita, il quale bene si addice al divenire della scienza del diritto»⁶⁶.

Quanto agli strumenti di tutela delle ragioni del comodatario, risultano attestati uno *ius retentionis* della cosa commodata, in caso di spese necessarie erogate al fine di conservarla; una *compensatio*, rivolta a diminuire l’ammontare della condanna, ove egli avesse diritto ad un indennizzo per i danni subiti; e un’apposita *actio* a lui accordata, qualificata come *contraria* in opposizione a quella concessa al comodante. Secondo Pastori anche l’*actio commodati contraria* sarebbe stata

⁶⁴ Pastori, 1981, in part. pp. 202 e 486.

⁶⁵ Cfr. ad es. Pastori, 1959a, p. 690.

⁶⁶ Pastori, 1981, p. 489.

caratterizzata da duplicità formulare e la prima formula *contraria* sarebbe stata *in factum*, introdotta dal pretore sul modello della formula *in factum* diretta e tipica al pari di quella, sull'addentellato dello *ius retentionis*, con riguardo al solo rimborso delle spese. Una volta sancito mediante la formula di buona fede il diritto del comodante al risarcimento del danno per il deterioramento e l'abuso della cosa comodata, si sarebbe presentata l'esigenza di riconoscere analogo diritto del comodatario, per il risarcimento di danni che la cosa avesse invece a lui arrecato: sicché accanto alla formula di buona fede diretta, e sull'addentellato della *compensatio* che essa comportava a favore del comodatario, sarebbe stata introdotta una formula di buona fede contraria, parallela alla prima e rivolta ad analoga funzione⁶⁷.

3. L'impatto sulla successiva dottrina

I volumi di Franco Pastori diedero, dopo qualche tempo, nuovo impulso agli studi sul comodato. A parte la specifica voce nell'*Enciclopedia del diritto* scritta proprio da Gaetano Scherillo, che con riferimento a quella monografia del 1954 affermava testualmente: «La trattazione fondamentale è oggi quella di Pastori»⁶⁸, negli ultimi decenni del XX secolo dell'argomento si occuparono numerosi Autori, sia⁶⁹ nell'ambito di opere in tema di responsabilità contrattuale⁷⁰, sull'obbligazione di custodire⁷¹ o sul concetto di *creditum*⁷², o sui contratti reali⁷³ o sul *pecuniam commodare*⁷⁴, sia talora anche con saggi specifici⁷⁵.

Intere generazioni di studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, compresi molti che in seguito, dopo la laurea e i concorsi o le abilitazioni ebbero a divenire a loro volta illustri professori, portarono all'esame di Diritto romano i libri sul comodato, sulle obbligazioni e sulla superficie di Pastori, ma, come del resto assai frequentemente accade nel campo della ricerca, non vi era stata certo, né vi sarebbe stata in seguito, unanimità di pareri favorevoli alle

⁶⁷ Così, in sintesi, Pastori, 1959a, pp. 689 s.

⁶⁸ Scherillo, 1960, p. 992.

⁶⁹ Evito, per brevità, di citare i vari manuali istituzionali.

⁷⁰ Tra di essi mi limito a segnalare Sargenti, 1954; Betti, 1956; Betti, 1959; Luzzatto, 1960; Talamanca, 1960; Talamanca, 1962; Cannata, 1966; Cannata, 1969; Cardilli, 1995; Cannata, 1997.

⁷¹ Metro, 1966; Metro, 1967; Robaye, 1987.

⁷² D'Ors, 1953; Albanese, 1971.

⁷³ Maschi, 1973.

⁷⁴ Fusco, 1980.

⁷⁵ Mabrouk, 1968; Poláček, 1973 e soprattutto Zannini, 1983; Tardivo, 1984; Paricio, 1982 e 1987 (ma dell'argomento tale Autore si occupò poi nuovamente anche in articoli pubblicati all'inizio di questo secolo, in particolare Paricio, 2001a e 2001b, modificando la propria precedente opinione che negava l'esistenza della formula *in ius* dell'*actio commodati*); Cerami, 1994 e 1995.

tesi e alle conclusioni dell'Autore⁷⁶.

Quanto, nello specifico, al comodato, non si possono sottacere soprattutto le critiche di Siro Solazzi⁷⁷, esponente della dottrina interpolazionista, secondo il quale tra l'altro Pastori non si sarebbe avvisto della presenza di glossemi in vari dei passi esaminati e avrebbe peccato di superficialità nell'esame delle opinioni espresse in dottrina su di essi, di Giuseppe Ignazio Luzzatto⁷⁸ e in seguito di Carlo Augusto Cannata⁷⁹. A Solazzi in particolare Pastori rispose puntualmente⁸⁰ con l'arguzia, l'intelligenza brillante e l'eleganza che lo contraddistinguevano. Partendo dall'esame di talune glosse che a parere di Solazzi sarebbero state presenti in Gai. 3.197 e in altri paragrafi del manoscritto delle Istituzioni di Gaio a noi pervenuto, nonché di presunte interpolazioni in alcuni frammenti del Digesto, colse l'occasione per approfondire l'interpretazione di tali passi, con riguardo ai problemi giuridici che essi presentano, prospettandone la soluzione come la più sicura premessa per confermare l'attribuibilità al giurista classico del testo e per valutare conseguentemente quale fosse la «consistenza»⁸¹ delle critiche di Solazzi. Un approccio diretto al tema, volto a privilegiare la sostanza senza trascurare la forma, condotto attraverso un'accuratissima esegesi (esegesi che secondo alcuni critici su altre fonti Pastori non avrebbe invece condotto con analogo rigore), che ben dimostra sia la sua acutezza di ragionamento e la sua logica espositiva, sia il suo coraggio e la sua sicurezza nel difendere le proprie opinioni, pur senza indulgere ad autocompiacimenti ed evitando toni arroganti, al cospetto di uno studioso autorevolissimo e certo all'epoca ben più illustre di lui, quale appunto Siro Solazzi.

In definitiva Pastori espresse e motivò con grande efficacia il convincimento che le critiche rivoltegli da Solazzi non consentissero affatto di invalidare i risultati da lui raggiunti nella ricostruzione del comodato, né considerassero opportunamente le problematiche attestate dalle fonti⁸².

⁷⁶ Cfr. a questo proposito Zuccotti, 2020, pp. 525 ss.

⁷⁷ Solazzi, 1955a e 1955b.

⁷⁸ Luzzatto, 1956.

⁷⁹ Ad es. Cannata, 1997, p. 52 nt. 25 = Cannata, 2012, p. 318 nt. 25. Più in generale, sulle critiche mosse alle prime opere di Pastori e sulla compostezza, il distacco e l'ironia con cui egli soprattutto a distanza di anni vi faceva cenno (ciò che avveniva invero assai di rado, perché in genere, quantomeno negli ultimi decenni della sua vita, evitava del tutto tali argomenti), si veda Zuccotti, 2020, pp. 526 s.

⁸⁰ Pastori, 1956c.

⁸¹ Pastori, 1956c, p. 291.

⁸² Solazzi, 1957, replicò comunque a sua volta a Pastori, 1956c, in particolare soffermandosi in termini assai critici sulla lettura da lui proposta di un altro passo del manoscritto veronese, Gai. 3.204. Sulla gran parte dei testi oggetto dell'accesa polemica tra Pastori e Solazzi, la dottrina successiva non seguì l'opinione di quest'ultimo. Cfr. ad es. Zannini 1983, p. 69 nt. 1, a proposito della tesi di Solazzi secondo la quale le espressioni che in Gai. 4.47 si riferiscono al comodato sarebbero glossemi e il testo avrebbe trattato in

Nella propria ricostruzione del concetto di *credere* Bernardo Albanese segnalò «le interessanti citazioni di testi»⁸³ contenute nella ricerca di Pastori e richiamò i suoi rilievi sull'originario accostamento tra comodato e mutuo, non condividendone però in particolare la tesi secondo la quale il comodato sarebbe rimasto senza tutela giuridica diretta sino alla fine della repubblica, perché riteneva invece che la tutela ordinaria del comodato si avesse da tempo attraverso la *legis actio per condictioem*, rientrando nell'ampia portata della *res credita* anche le *res* di specie date in comodato. La *legis actio per condictioem* sarebbe poi trasmigrata nella *condictio formulare* e il pretore sarebbe in seguito intervenuto formulando nell'editto la clausola specifica a tutela del comodato, così conferendo autonomia causale al prestito d'uso rispetto al generico *credere*⁸⁴.

Su vari aspetti critico nei confronti delle conclusioni di Pastori Pierluigi Zannini⁸⁵, il quale sostenne tra l'altro che, prima di trovare specifica tutela giurisdizionale ad opera del pretore, l'ipotesi negoziale riconducibile allo schema del comodato sarebbe stata tutelata non attraverso la *fiducia cum amico*⁸⁶, bensì con l'*actio furti*, con la *legis actio per condictioem* e forse prima ancora⁸⁷ con la *rei vindicatio* almeno nella forma della *legis actio sacramento in rem*. A parere di Zannini inoltre l'*actio commodati in factum* sarebbe già stata conosciuta al tempo di Quinto Mucio Scevola, dunque il prestito d'uso avrebbe trovato una stabile e autonoma tutela pretoria già agli inizi dell'ultimo secolo della repubblica⁸⁸, a differenza di quanto sostenuto da Pastori, del quale Zannini affermò di non comprendere e comunque di non condividere l'opinione secondo cui Quinto Mucio avrebbe espresso dubbi al riguardo⁸⁹.

Critico verso Pastori anche Tardivo, il quale però aderì a propria volta a varie delle sue tesi e soprattutto espressamente rilevò che sul comodato «l'opera fondamentale, specie per i richiami bibliografici»⁹⁰ restava la monografia del 1954 dello stesso Pastori.

Cerami, concordando con Pastori sulla applicabilità in età preclassica e nella prima età classica della *fiducia cum amico* in relazione al prestito d'uso gratuito di immobili e segnatamente di fondi rustici⁹¹, relativamente alla tutela del

origine del solo deposito: «puntuale ed efficace confutazione già in Pastori, *Gaio e la responsabilità contrattuale*, cit., p. 321 ss.».

⁸³ Albanese, 1971, p. 15 nt. 5.

⁸⁴ Si vedano al riguardo anche Santoro, 1971, pp. 360 s., 387 s. e Milazzo, 2018, pp. 50 ss. e in part. 53, con la bibliografia citata alla nt. 138; *contra* tra gli altri Maschi, 1973, pp. 139 s.

⁸⁵ Zannini, 1983 e poi Zannini, 1988.

⁸⁶ Zannini, 1983, in part. pp. 9 ss.

⁸⁷ Zannini, 1983, pp. 159 ss.

⁸⁸ Zannini, 1983, p. 113.

⁸⁹ Zannini, 1983, pp. 102-103.

⁹⁰ Tardivo, 1984, p. 226 nt. 2.

⁹¹ Cerami, 1995, pp. 289 s.

prestito d'uso riprese e sviluppò la tesi di Albanese (e di Santoro), sostenendo che l'introduzione da parte della *lex Calpurnia de condictio* di un *modus agendi* per i crediti di *species* avrebbe indotto a considerare la *traditio* della *res utendi data*, nel contesto del *credere* inteso in senso ampio, quale fonte non autonoma di un *oportere* fondato sullo *ius civile* a carico del comodatario: trovandosi la cosa presso di lui *ex iniusta causa*, ne sarebbe sorta l'obbligazione civile di restituzione. Solo in un secondo tempo, operandosi la «sostanzializzazione delle cause»⁹², quella che nell'indifferenziato regime del *credere* era una fonte non autonoma di obbligazione avrebbe dato luogo, quando maturò la convinzione che il *credere* si fondasse necessariamente su un concetto più ristretto di *datio* intesa come trasferimento della proprietà, alla clausola edittale, con la quale il prestito d'uso si sarebbe caratterizzato autonomamente rispetto al prestito di consumo e al prestito di garanzia⁹³. Anche su altre tematiche Cerami espresse un'opinione differente da quella di Pastori: così in particolare, quanto al regime della responsabilità, ritenne che alla duplicità formulare dell'*actio commodati* corrispondesse non una diversa natura della responsabilità del comodatario (oggettiva per custodia nella formula *in factum*, soggettiva nella formula *in ius*), ma più semplicemente diversità dei poteri conferiti al giudice, che solo indirettamente si sarebbe potuta riflettere sui criteri d'imputazione della responsabilità⁹⁴.

Un rinnovato interesse ha destato il tema del comodato nella dottrina recente⁹⁵, soprattutto nell'ultimo decennio⁹⁶.

In particolare Antonino Milazzo⁹⁷, nella monografia pubblicata nel 2018, ha riesaminato le fonti e gli studi sul comodato giungendo a conclusioni per molti aspetti diverse rispetto a quelle di Pastori, e per vero su più punti differenti anche rispetto a quelle del resto della dottrina. In estrema sintesi, oltre a ritenere che prima di ottenere pieno riconoscimento giuridico il comodato fosse tutelato attraverso l'*actio furti* e la *rei vindicatio* ma non attraverso la *fiducia cum amico*, lo studioso ha sì aderito alle tesi della duplicità formulare del comodato, della maggior risalenza della formula *in factum* rispetto a quella *in ius* di buona fede e della creazione della seconda per ovviare ai limiti della prima, che sanzionava solo la mancata restituzione della cosa: sostenendo però che, una volta introdotta - a suo avviso già in epoca labeoniana - la seconda, la prima

⁹² Cerami, 1995, p. 291.

⁹³ Cfr. Milazzo (non incline ad accogliere la tesi di Cerami), 2018, pp. 58 ss., che sul tema a p. 58, nt. 177, cita anche Saccoccio, 2002 e altri Autori.

⁹⁴ Cerami, 1995, p. 314.

⁹⁵ Si vedano Berndt, 2005 e Veronese, 2011; ma per ovvie esigenze di sintesi tralascio ulteriori riferimenti bibliografici, rimandando al riguardo a Milazzo, 2018, pp. 2 s. nt. 2.

⁹⁶ Segnalo tra gli altri Parenti, 2014; Milazzo, 2015; Terranova, 2016; Garofalo, 2017; Wegmann Stockebrand, 2017; Milazzo, 2018; ancora Milazzo, 2020; Peloso, 2020; Bertoldi, 2020; Di Maria, 2020 (con riferimento all'erede del comodatario e alla sua responsabilità: pp. 31-46, 57 s. e 154-158); Costa, 2021; Zanon, 2022.

⁹⁷ Milazzo, 2018.

avrebbe cessato di essere applicata perché divenuta ormai del tutto superflua⁹⁸. Inoltre secondo Milazzo il comodato non costituirebbe un esempio di contratto bilaterale imperfetto come usualmente si ritiene, ma un contratto caratterizzato da sinallagmaticità delle obbligazioni delle due parti, configuratasi sin dall'età classica a seguito dell'introduzione, quando già il comodante era pienamente tutelato dalla formula *in ius* di buona fede, dell'*actio commodati contraria* a tutela della ragioni del comodatario⁹⁹.

E a suo parere sin dall'età repubblicana la giurisprudenza avrebbe costruito «un sistema della responsabilità del comodatario», strutturandolo sui due poli «della *diligentia* - formula che racchiude gli obblighi posti a carico del comodatario - e della *culpa*, quale giudizio di riprovevolezza che l'ordinamento ricollega ad un evento che il comodatario avrebbe potuto evitare attenendosi ai suoi obblighi racchiusi nella prima formula»; ancora i giuristi dell'età severiana avrebbero proseguito su quella strada, senza mai affermare una responsabilità oggettiva, valutando la responsabilità del comodatario con rigore ma sempre con riferimento alla singole ipotesi concrete e concedendogli in ogni caso la possibilità di liberarsi da responsabilità laddove dimostrasse di aver agito diligentemente¹⁰⁰.

Non intendo certo prendere posizione sulle tesi di Milazzo (come del resto non ho espresso in generale valutazioni sulle tesi della dottrina che si è occupata del comodato prima e dopo Franco Pastori), e nel caso non sarebbe questa la sede per farlo: evidenzio però come, al di là della diversità di opinioni tra Pastori e Milazzo, colpisca il fatto che quest'ultimo lo cita in ben 97 delle 319 pagine di cui è composto il volume.

A conferma della rilevanza assoluta delle opere di Pastori sul comodato nel panorama della dottrina romanistica e, d'altro canto, dell'importanza, nella ricerca, non dell'unanimità del risultato, bensì del confronto e della discussione come terreno per lo sviluppo degli argomenti trattati, come seme dal quale possono germogliare nuovi frutti, nuove opinioni, nuove ipotesi.

Indubbiamente Franco Pastori pose un punto di riferimento ineludibile per i successivi studi sull'argomento, che difatti risultano come ovvio immancabilmente infarciti di ampie citazioni dei suoi scritti: talvolta per aderire alle sue tesi¹⁰¹,

⁹⁸ Con riferimento a Gai. 4.47, che tratta delle due formule *in ius* e *in factum* a tutela del deposito affermando che "*similes etiam commodati formulae sunt*", e alla ricostruzione della formula dell'*actio commodati in factum*, Milazzo, 2018, p. 119 nt. 103, richiama proprio un'intuizione di Pastori, scrivendo che egli «persuasivamente rileva come la circostanza che si parli di similitudine e non di uguaglianza indicherebbe che differenze tra le due formule dovevano sussistere, non però tali da alterarne la struttura, altrimenti si sarebbe rivelato inadeguato l'aggettivo *similis*»: ma per poi affermare (pp. 156 ss.) che le due formule non andrebbero viste su di un piano sincronico bensì di successione storica, nel senso che la seconda avrebbe soppiantato la prima.

⁹⁹ Milazzo, 2018, pp. 161 ss. e in part. 220 ss.

¹⁰⁰ Milazzo, 2018, pp. 318 s.

¹⁰¹ In particolare risulta ad esempio accolta dalla quasi generalità della successiva dottrina

talaltra per contrastarle, sempre quantomeno quale necessario richiamo dottrinale. Mentre è nella logica degli studi scientifici che dai contrasti d'opinione, dalle critiche, dalla dialettica scaturiscono approfondimenti e nuovi studi che migliorano e raffinano le conoscenze e aprono ulteriori strade al progresso della ricerca.

Del resto Pastori non era studioso tale da accontentarsi di riesporre con abile "confezionamento", e con l'eleganza espositiva che perfino il più severo dei recensori dovrebbe inevitabilmente riconoscergli, conclusioni già raggiunte da altri Autori. Poco curandosi della possibilità di entrare in contrasto con le opinioni tradizionali o comunque "maggioritarie", l'adesione alle quali spesso appariva, come appare, più comoda e assai meno rischiosa, o più verosimilmente addirittura compiacendosene, ebbe intuizioni notevoli - anche in altre opere, quale quella sul diritto di superficie - e cercò sempre di sviluppare tesi che fossero espressione del personale convincimento da lui maturato sulla base dell'esame delle fonti e della lettura della bibliografia, per originale (talvolta) e non convenzionale (quasi sempre) che potesse essere, con l'audacia che sempre caratterizzò la sua ricerca scientifica, oltre che in fondo il suo stesso approccio alla vita.

Certo egli andò sempre dritto per la sua strada, sicuro del proprio pensiero e delle proprie tesi, dimostrando profonda onestà intellettuale. Ancora in *Commodato contratto responsabilità* del 1981, ad esempio, ribadì, pur invitando il lettore a «proficuamente consultare i successivi contributi della dottrina romanistica» e pur segnalando espressamente alcuni di essi: «Con riguardo alla problematica e agli spunti ricostruttivi la presente esposizione si attiene volutamente all'indirizzo seguito nella mia prima trattazione della materia» (ossia la monografia del 1954), «che ritengo sufficientemente orientativa»¹⁰². Così ragionava Franco Pastori: sicuro di sé, talora con il rischio di apparire presuntuoso; pronto a difendere le proprie opinioni, come fece in polemica con Solazzi, quando lo riteneva necessario; e capace di ribadirle senza tentennamenti.

4. Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto

L'opera della maturità di Franco Pastori, in qualche modo il suo "testamento spirituale", la sintesi dei suoi studi romanistici e del suo metodo didattico, è il manuale *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*¹⁰³.

Un volume nato raccogliendo pazientemente il contenuto delle sue lezioni di

la ricostruzione da parte di Pastori dei motivi che portarono all'introduzione della formula *in ius* a tutela del comodante: cfr. per tutti al riguardo Parenti, 2014, p. 15 nt. 54.

¹⁰² Pastori, 1981, p. 489.

¹⁰³ Dedicato, a partire dalla terza edizione (Pastori, 1992) ossia da quando poté considerarlo completo, «a Giovanna», la moglie, mentre come detto al suo Maestro Gaetano Scherillo aveva dedicato la monografia del 1954 sul comodato e alla memoria del medesimo avrebbe intitolato l'opera del 1995 (Pastori, 1995).

Istituzioni e in seguito via via integrato nel tempo, sino a giungere a trattare in modo completo del diritto privato romano, sia nelle varie epoche in cui ebbe valore come diritto positivo, sia quale fondamento ideale del pensiero giuridico e delle civiltà dell'Occidente.

Riprendo il colloquio interrotto al termine delle lezioni per chiarire il linguaggio usato dalla giurisprudenza romana e le concezioni da essa tramandate come patrimonio ideale della moderna scienza del diritto, privilegiando i motivi di dubbio, i quali, meglio delle asserite certezze, possono stimolare la partecipazione attiva del lettore, sorretta dal suo spirito critico (...)¹⁰⁴.

E ancora, con una frase che era solito pronunciare anche nei colloqui con i collaboratori per evidenziare che un manuale di Istituzioni di diritto romano non doveva né avrebbe potuto assurgere a pretese di completezza, bensì “soltanto” fornire le cognizioni e gli strumenti di base per consentire allo studente, intenzionato a divenire un giurista, di comprendere i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico romano e di acquisire una “piattaforma culturale” per lo studio di tutte le discipline giuridiche, in particolare di quelle privatistiche:

L'insegnamento istituzionale si propone di disegnare, per chi inizia gli studi di diritto, una sorta di mappa, che gli consenta di orientarsi nella vasta area del sistema giuridico, cogliendone, per così dire, le ordinate e le coordinate, ossia acquisendo la attitudine per intendere i vari istituti come riuniti in un razionale assemblaggio e valutandone i logici collegamenti (...)¹⁰⁵.

Per poi spiegare il titolo del manuale, che ben esprime il suo fermo convincimento della grande importanza delle Istituzioni di diritto romano nella formazione degli studenti di giurisprudenza: lo studio romanistico consiste

sia nella ricerca della genesi e della evoluzione degli istituti, sia nel considerare la loro continuità col pensiero moderno: è quanto dire che tali istituti sono espressione della storia e della vita del diritto¹⁰⁶.

Il diritto romano, dunque, quale chiave e strumento privilegiato per la comprensione del diritto vigente. Così nella *Nota Introduttiva* ribadisce e precisa che il volume tende nel contempo a narrare le fasi storiche degli istituti nel loro concreto divenire e a identificarli dal punto di vista concettuale, «quale premessa per comprendere la continuità ideologica tra il diritto romano e il diritto moderno»¹⁰⁷. Obiettivo raggiunto se un grande giurista quale Antonio Guarino ebbe a definire quel manuale «un'opera molto interessante, e scritta con grande chiarezza», osservando che Pastori, rivolgendosi a studenti di

¹⁰⁴ Pastori, 1988a, p. V.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Pastori, 1988a, p. VI.

¹⁰⁷ Pastori, 1992, p. 32.

giurisprudenza, ricorre «quando gli è possibile, al linguaggio che usano nei loro confronti i professori del diritto privato moderno». L'uso di tale linguaggio produce - riporto testualmente dallo stesso Guarino - un «rimarchevole effetto illuminante dell'esperienza romana per la formazione della conoscenza giuridica dei discenti»¹⁰⁸. Proprio questo era lo scopo ultimo di quel manuale, indirizzato, per citare Giustiniano, alla "*cupida legum iuventus*", e nel contempo la sintesi dell'insegnamento della materia e del ruolo del docente romanista come per tutta la vita l'aveva inteso Franco Pastori.

Nella realtà, lungi dal limitarsi a fissare le ordinate e le coordinate del sistema giuridico, il suo manuale istituzionale divenne alla fine un corposissimo volume che dalla terza edizione contava ormai ben 1.070 pagine, quindi molto meno sintetico, ma più completo di quanto l'avesse egli all'inizio immaginato.

5. *Tratti della personalità del prof. Pastori, tra ricerca e didattica*

Avendo avuto la fortuna di essere stato allievo del prof. Pastori, prima quale studente e poi lavorando sotto la sua guida in Università, di essergli stato molto legato e di avere altresì svolto la pratica professionale nel suo studio legale rimanendovi in seguito per qualche anno quale avvocato, ho potuto ben apprezzare di lui non solo le grandi qualità di docente, studioso e professionista, ma anche le doti umane.

Come evidenziato¹⁰⁹ in occasione della commemorazione tenutasi presso l'ISU dell'Università degli Studi di Milano il 15 ottobre 2003, quando gli venne intitolata una sala della sede di Via Santa Sofia 9, erano davvero straordinarie le capacità di comunicazione che Franco Pastori possedeva ed esprimeva in ogni settore della sua attività e con tutti gli interlocutori con i quali aveva di volta in volta a che fare.

Sapeva parlare con tutti e farsi comprendere, se del caso adeguando la tecnica espositiva e i vocaboli da usare al tipo di persona che aveva di fronte, pur mantenendo costantemente, anche nel linguaggio e più in generale nel modo di porgersi, la propria raffinata eleganza. Brillante, originale, mai banale, su qualunque argomento di conversazione; spesso spiritoso, raccontava di frequenti aneddoti divertenti. Era sempre un piacere parlare con lui. Sapeva ascoltare tutti, altra peculiarità non comune, e trattare con chiunque: con i colleghi professori universitari o avvocati, con i clienti, con i magistrati o con i politici o con persone che nulla avevano a che fare con le sue attività, e naturalmente con gli studenti universitari.

Questi ultimi in particolare li coinvolgeva in maniera piena e totale. Numeri sempre sorprendenti di ragazzi seguivano le sue lezioni, nelle aule o in teatro, e partecipavano volentieri alle varie iniziative didattiche che egli con fantasia,

¹⁰⁸ Guarino, 1990, pp. 142 s., nella recensione alla seconda edizione (Pastori, 1988a).

¹⁰⁹ Poi pubblicato in De Bernardi, 2004; cfr. anche Rivolta, 2003, pp. 330 s., Rivolta, 2004, pp. 221 s. e Zuccotti, 2020, p. 512.

inventiva e dedizione proponeva.

Proprio quando teneva lezione di Istituzioni di diritto romano a teatro si mostrava particolarmente a proprio agio e, a parere di chi scrive, dava forse il meglio di sé. Talora si poteva avere addirittura l'impressione che recitasse il doppio ruolo di professore e di showman, perché sapeva essere un mattatore: trascinate e quasi istrionico, nel linguaggio e nella gestualità. Grande facilità di parola, chiarezza espositiva, profondità di pensiero, rigore logico, intuito, capacità di improvvisazione, unite a una discreta sensibilità.

Aveva inoltre la dote non comune, per la quale l'ho sempre profondamente ammirato, di sapersi distinguere non in un campo soltanto, ma con uguale profitto e con grande equilibrio in tutte le attività che svolgeva: sia quale studioso e professore universitario, sia in altri impegni legati al mondo della cultura in genere e dell'Università in particolare, sia quale avvocato. A quest'ultimo riguardo ricordo l'abilità con cui, a seguito di improvvise intuizioni, in non poche circostanze attraverso argomentazioni ineccepibili sul piano logico espose tesi difensive a un primo esame impensabili, tali da ribaltare l'esito di cause che sembravano irrimediabilmente compromesse. E riusciva a svolgere bene tutti questi incarichi senza trascurare né la famiglia, cui era legatissimo, né i suoi molteplici interessi culturali e personali, dalla letteratura al cinema, allo sport - praticando quando poteva il tennis e lo sci, sinché l'età e il fisico glielo consentirono, e seguendo da appassionato il calcio -, alle vacanze nell'amata Pesaro. Possedeva quell'equilibrio, frutto di grande preparazione e capacità, ma anche di una ricchezza interiore notevole, che difficilmente si può riscontrare in chi sa eccellere in un settore della propria attività¹¹⁰.

Nella medesima cerimonia dell'ottobre 2003 l'avv. Giuliano Maggioni, legale dell'ISU e suo collaboratore per quasi trent'anni, lo definì efficacemente «un profondo conoscitore non solo dei codici, ma anche e soprattutto dell'animo umano, in cui sapeva leggere con facilità e immediatezza»¹¹¹.

Ferdinando Zuccotti, oltre a ricordare numerose sue particolarità affermando tra l'altro che nonostante la sua «abituale affabilità e simpatia» era assai temuto da taluni dipendenti dell'opera universitaria per le sue «ire improvvise» e le sue «periodiche sfuriate»¹¹² e che aveva un carattere «non facile», anzi estremamente complesso¹¹³, ha recentemente sottolineato come Pastori riuscisse sempre ad affidare ad altri, e a far loro accettare volentieri, attività che voleva intraprendere ma che non intendeva svolgere di persona¹¹⁴. Scrive altresì, Zuccotti, che certe battute di Franco Pastori erano «talvolta fulminanti e non

¹¹⁰ De Bernardi, 2004.

¹¹¹ Maggioni, 2004, p. 2.

¹¹² Zuccotti, 2020, p. 520.

¹¹³ Zuccotti, 2020, pp. 521-523.

¹¹⁴ Zuccotti, 2020, p. 520.

di rado davvero memorabili»¹¹⁵ e che ancora negli ultimi anni «conservava una certa tendenza all'eleganza, una dote innata che in lui, come diceva Proust, non veniva solo dai vestiti o dal corpo slanciato e tenuto allenato», ma molto di più appariva «un'emanazione dello spirito e dell'anima della persona, quasi come una estrinsecazione della sua più intima essenza»¹¹⁶. Sottolineando inoltre che per merito suo il diritto romano era divenuto «una materia alquanto popolare tra gli studenti, in un apprezzamento che, in ultima analisi, era tutt'uno con la simpatia e l'ammirazione che egli suscitava in loro»¹¹⁷.

Un ottimo studioso. Ma, soprattutto, «un impareggiabile didatta», come lo qualificò benissimo Francesco Delfini, un tempo suo studente e oggi apprezzatissimo professore di Diritto civile, nel ricordare Franco Pastori, il 23 febbraio 2015, in occasione della giornata di studio organizzata dalla Scuola di dottorato in scienze giuridiche in memoria del suo quasi coetaneo, collega romanista e amico Aldo Dell'Oro, svoltasi a Milano presso la Sala Napoleonica di Via S. Antonio. Lo rammentano appunto tante migliaia di studenti che nei decenni, assiepati in un'aula di via Festa del Perdono (più spesso la 208) o, secondo gli anni accademici, sedute sulle poltrone o sulle balconate del Teatro Carcano, ebbero il piacere di seguirne le brillanti, vivacissime lezioni¹¹⁸.

Un dialogo, quello di Franco Pastori con i propri studenti, quasi sempre intenso, al quale egli teneva molto e che soleva affermare averlo arricchito e ispirato costantemente.

Ma realisticamente e senza indulgere alla retorica, molto ho appreso dagli studenti con i quali ho dissertato per oltre quarant'anni, e che forse non ho deluso, nelle Università di Urbino, Parma e Milano, poiché le loro risposte sono state lo specchio del mio lungo discorso che si avvia serenamente al porto¹¹⁹.

Spesso inoltre, anche al di fuori delle aule universitarie, non era tanto ciò che diceva, bensì come lo diceva ad appassionare gli uditori... Ricordo di averlo sentito, in risposta al figlio di un conoscente che dopo il liceo classico, indeciso sulla scelta della facoltà cui iscriversi, gli aveva riferito le sue perplessità, ingenerate anche da suoi insegnanti di materie letterarie, sugli studi giuridici perché "forse troppo aridi" in rapporto alle sue inclinazioni e ai suoi interessi culturali, sostenere con enfasi appassionata che al contrario "il diritto è tutto, è vita, è arte, perfino

¹¹⁵ Zuccotti, 2020, p. 522.

¹¹⁶ Zuccotti, 2020, pp. 509 s.

¹¹⁷ Zuccotti, 2020, p. 515.

¹¹⁸ Non entro nel merito delle tecniche espositive proprie del prof. Pastori, tralasciando di riportare qualche esempio delle stesse e qualche ricordo specifico delle sue lezioni, perché avrei intenzione di occuparmene, sia pur brevemente, in un altro articolo, nell'ambito del medesimo progetto di ricerca sui Maestri della Statale di Milano che ha ispirato questo contributo.

¹¹⁹ Pastori, 1992, pp. 25 s.

musica...". Tesi forse eccessiva, non lo nego, quantomeno nell'estensione non dico all'arte (del resto Celso definì il diritto "*ars boni et equi*" ...¹²⁰) ma alla musica: fatto sta che il ragazzo, assicurato e contagiato da tanto autorevole entusiasmo, si iscrisse subito a giurisprudenza e fu poi felice della decisione presa.

La molteplicità delle attività svolte e degli incarichi ricoperti nella sua vita, lo studio del comodato nel diritto attuale dopo che nel diritto romano e il manuale sugli istituti romanistici «come storia e vita del diritto» danno la misura della vastità e della profondità dei suoi interessi e di quanto egli abbia saputo essere non soltanto un romanista, bensì un giurista eclettico, perfettamente in grado di utilizzare, e di trasmettere con l'insegnamento, la conoscenza del diritto romano quale strumento privilegiato per la comprensione e l'interpretazione anche del diritto attuale.

Bibliografia

- Albanese B., 1971: *Per la storia del creditum*, in "Annali del Semin. giur. dell'Univ. di Palermo", 32, pp. 5-179
- Bechmann J.V., 1658: *Dissertatio de commodato*, Jenae
- Berndt B., 2005: *Das 'commodatum'. Ein Rechtsinstitut im Wandel der Anschauungen – dargelegt anhand ausgewählter Einzelprobleme*, Frankfurt, Lang
- Bertoldi F., 2020: *Inadempimenti del comodatario e profili di responsabilità nel diritto romano*, in "Forum historiae iuris", <https://forhistiur.net/2020-05-bertoldi>
- Betti E., 1947: *Teoria generale delle obbligazioni in diritto romano*, 1, a cura di F. Pastori, Milano, Giuffrè
- Betti E., 1956: «*Periculum*». *Problema del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, I, Milano, Giuffrè, pp. 133-197
- Betti E., 1959: *Lezioni di diritto romano. Rischio contrattuale. Atto illecito. Negozio giuridico*, Roma, Ricerche
- Bohem J., 1628: *De commodato*, Lipsiae, G. Kisich
- Cannata C.A., 1966: *Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano*, Milano, Giuffrè
- Cannata C.A., 1969: *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, Milano, La Goliardica
- Cannata C.A., 1997: *Contratto e causa nel diritto romano*, in Vacca L. (ed.), *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Il Congresso internazionale*

¹²⁰ Cfr. D. 1.1.1 pr.

- Aristec: Palermo, 7-8 giugno 1995*, Torino, Giappichelli, pp. 35-61
- (=) Cannata C.A., 2012: *Contratto e causa nel diritto romano*, in Cannata C.A., *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di Vacca L., vol. II, Torino, Giappichelli, pp. 301-325
- Cardilli R., 1995: *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (Il sec. a.C. - Il sec. d.C.)*, Milano, Giuffrè
- Cerami P., 1994: *Il comodato*, in Paricio J. (ed.), *Derecho romano de obligaciones: homenaje al profesor J.L. Murga Gener*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 301-332
- (=) Cerami P., 1995: *Il comodato nella storia dell'esperienza giuridica: dal diritto classico ai diritti moderni*, in "Annali del Semin. giur. dell'Univ. di Palermo", 43, pp. 283-322
- Cicogna G., 1907: *Ancora sull'uso nel comodato*, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", 19, pp. 235-254
- Costa P., 2021: «*Rem commodare*», *realità e contratti reali: prospettive ermeneutiche*, in "Rivista di Diritto Romano", 21, pp. 1-87 (estr.), <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano-21-Costa-Rem-commodare.pdf>
- De Bernardi M., 2004: *La testimonianza dell'Avv. M. De Bernardi ad un anno dalla scomparsa del Prof. Pastori*, in "Informazione Universitaria", 10.2, Milano, p. 5
- De Ruggiero R., 1907: *Depositum vel commodatum. Contributo alla teoria delle interpolazioni*, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", 19, pp. 5-84
- Di Maria S., 2020: *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, Torino, Giappichelli
- di Renzo Villata M.G., Massetto G.P., 2007: *La 'seconda' facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in "Annali di storia delle università italiane", 11, pp. 65-102
- D'Ors A., 1953: *Observaciones sobre el 'edictum de rebus creditis'*, in "Studia et documenta historiae et iuris", 19, pp. 134-200
- D'Ors A., 1983: *A propos de l'«actio commodati»*, in "Iura", 34, pp. 90-91
- Ferrini C., 1894a: *Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto romano*, in "Archivio Giuridico", 52, pp. 469-499
- Ferrini C., 1894b: *Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto romano*, in "Archivio Giuridico", 53, pp. 257-309
- Fusco S.A., 1980: «*Pecuniam commodare*». *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V sec. d.C.*, Perugia, Gestisa
- Gagliardi L., 2018: *Il diritto romano alla Statale di Milano: 1924-1968*, in Gagliardi L. (ed.), *Antologia romanistica ed antiquaria*, II, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 491-572

- Garofalo L., 2017: *Sul comodato nell'interesse del comodatario e del comodante*, in U. Mattei - A. Candian - B. Pozzo - A. Monti - C. Marchetti (ed.), *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, II, Milano, Giuffrè, pp. 1061-1077
- Giomaro A.M., Marra F., 2013: *Medaglioni preparatori per "Maestri di Ateneo"*, in "Studi Urbinati, A- Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche", 64 (1-2), pp. 27-59, <https://doi.org/10.14276/1825-1676.161>
- Giomaro A.M., 2013: *Pastori, Franco*, in Tonelli A. (ed.), *Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento*, Urbino, Quattroventi, pp. 419-421
- Guarino A., 1990: *Tagliacarte*, in "Labeo", 36, pp. 142-143
- Louise A., 1880: *Du commodat ou prêt à usage en droit romain*, Caen, E. Valin
- Luzzatto G.I., 1956: *Commodati...vel contra*, in "Labeo", 2, pp. 357-362
- Luzzatto G.I., 1960: Spunti critici in tema di responsabilità contrattuale, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano", 63, pp. 47-127
- Mabrouk F.A.S., 1968: *Essai d'étude comparative sur le prêt à usage en droit romain et en droit musulman*, diss., Aix en Provence
- Maggioni G., 2004: *Inaugurazione Sala Franco Pastori - 15 ottobre 2003. La testimonianza dell'Avv. Giuliano Maggioni*, in "Informazione Universitaria", 10.1, Milano, p. 2
- Maschi C.A., 1973: *La categoria dei contratti reali. Corso di diritto romano*, Milano, Giuffrè
- Mayer-Maly T., 1965: *Problemi della «superficies»*, in "Labeo", 11, pp. 78-81
- Metro A., 1966: *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano, Giuffrè
- Metro A., 1967: «*Custodiam praestare*», in "Labeo", 13, pp. 60-67
- Milazzo A., 2015: *La specificità del commodare nelle fonti letterarie di età repubblicana (Plauto, Trinumus, 1130)*, in "Legal Roots", 4, pp. 273-295
- Milazzo A., 2018: *Il contratto di comodato. Modelli romani e disciplina moderna*, Torino, Giappichelli
- Milazzo A., 2020: *Obbligazione del comodante e sinallagmaticità del comodato: riflessioni in margine a D. 13.6.17.3*, in *Jus Vita e Pensiero*, Milano, Pubblicaz. dell'Univ. Catt. del Sacro Cuore, <https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-obbligazione-del-comodante-e-sinallagmaticita-del-comodato-riflessioni-in-margine-a-d-136173-5318.html>
- Obrecht G., 1578: *Disputatio de commodato*, Argentuarie, N. Vvyrioti
- Parenti L., 2014: *Brevi considerazioni su due passi di Pomponio in tema di 'furtum usus': D. 13.1.16 e D. 47.2.77(76) pr.*, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", 7, pp. 1-19, https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2014_Contributi_Parenti.pdf

- Paricio J., 1982: *La pretendida formula «in ius» del comodato en el Edicto pretorio*, in "Revue internationale des droits de l'antiquité", 29, pp. 235-251
- Paricio J., 1987: *Una nota complementaria sobre la pretendida formula de buena fe del comodato (Contraposición entre D. 13,6,13 pr. Y D. 12,6,17,5)*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano, Cisalpino-Goliardica, pp. 355-364
- Paricio J., 2001a: *'Formulae commodati'*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, VI, Napoli, Jovene, pp. 163-185
- Paricio J., 2001b: *Genesis e natura dei «bonae fidei iudicia»*, in *Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico in memoria di Arnaldo Biscardi» (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, pp. 207-214, <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/attipontignanoparicio.pdf>
- Pastori F., 1947-48: *Osservazioni intorno alla «sponsio» romana*, in "Studia et documenta historiae et iuris", 13-14, pp. 217-234
- Pastori F., 1950-51: *I prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in "Studi Urbinati", 19, pp. 37-52
- Pastori F., 1951: *Profilo dogmatico e storico dell'obbligazione romana*, Milano-Varese, Cisalpino
- Pastori F., 1952: *Il comodato nel diritto romano. Corso tenuto nell'Università di Milano nell'anno accademico 1951/1952*, Milano, La Goliardica
- Pastori F., 1954: *Il comodato nel diritto romano. Con contributi allo studio della responsabilità contrattuale*, Milano, Giuffrè
- Pastori F., 1956a: *La definizione della bonorum possessio*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, III, Milano, Giuffrè, pp. 595-615
- Pastori F., 1956b: *Sulla duplicità formulare dell'«actio commodati»*, in "Labeo", 2, pp. 89-94
- Pastori F., 1956c: *Gaio e la responsabilità contrattuale*, in "Labeo", 2, pp. 291-326
- Pastori F., 1957-58: *La genesi della stipulatio e la menzione della bona fides nella Lex de Gallia Cisalpina con riferimento all'actio ex stipulatu*, in "Studi Urbinati", 26, pp. 257-283 (= Pastori F., 1962a)
- Pastori F., 1958: *Sponsio e stipulatio: storia e struttura giuridica degli istituti. Corso di diritto romano tenuto nella Università di Urbino nell'anno accademico 1956-57*, Milano, La Goliardica
- Pastori F., 1959a: *Comodato (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. III, Torino, Utet, pp. 688-692
- Pastori F., 1959b: *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano, Giuffrè (rist. 1961)
- Pastori F., 1960: *«Dare facere praestare»*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. V, Torino, Utet, pp. 156-162

- Pastori F., 1962a: *La genesi della stipulatio e la menzione della bona fides nella lex de Gallia Cisalpina con riferimento all'actio ex stipulatu*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano, Giuffrè, pp. 565-586 (= Pastori F., 1957-58)
- Pastori F., 1962b: *La superficie nel diritto romano*, Milano, Giuffrè
- Pastori F., 1965a: «Oportere», in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, Torino, Utet, pp. 1035-1038
- Pastori F., 1965b: *Superficie e negozio costitutivo*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano, Giuffrè, pp. 383-410
- Pastori F., 1971: *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano: corso di diritto romano 1968-69*, Milano, Cisalpino-Goliardica
- Pastori F., 1979: *Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti*, Milano, Cisalpino-Goliardica (rist. 1986, 1988 e 1993)
- Pastori F., 1981: *Comodato contratto responsabilità*, Milano, Cisalpino-Goliardica (rist. 1983 e 1986)
- Pastori F., 1982: *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano*, Milano, Cisalpino-Goliardica
- Pastori F., 1986: *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano, Cisalpino-Goliardica
- Pastori F., 1987: *Sulla struttura dell'actio de superficie*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano, Cisalpino-Goliardica, pp. 325-353
- Pastori F., 1988a: *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*², Milano, Cisalpino-Goliardica
- Pastori F., 1988b: *Elementi di diritto romano. Le obbligazioni*, Milano, Cisalpino
- Pastori F., 1991: *Esercitazioni per la prova scritta dell'esame di Istituzioni di diritto romano*, Milano, Agenzia Diffusione Libreria
- Pastori F., 1992: *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*³, Milano, Cisalpino
- Pastori F., 1993: *I 1.000 test. Esercitazioni per la prova scritta dell'esame di Istituzioni di diritto romano*, Milano, Cisalpino
- Pastori F., 1994: *Il negozio verbale in diritto romano*, Milano, Cisalpino
- Pastori F., 1995: *Il comodato in diritto romano*, Milano, Cisalpino
- Pastori F., 1997a: *Il contratto di comodato*, Bologna, Cisalpino
- Pastori F., 1997b: *Il problema storico del contratto reale*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, III, Napoli, Jovene, pp. 617-629
- Pastori F., 1998: *La fattispecie del comodato: varianti e figure affini*, in *Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano, 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano, Led, pp. 119-151

- Pelloso C., 2020: *Sulla responsabilità contrattuale di fullo e sarcinator nel II secolo d.C.: considerazioni a margine del pensiero di C.A. Cannata*, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", 13, pp. 1-49, https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2020_Contributi_Pelloso.pdf
- Poláček V., 1973: *Comodato e furto: spunti d'interpretazione dialettica*, in "Labeo", 19, pp. 161-184
- Rivolta G.C.M., 2003: *In memoriam: Franco Pastori (1923-2003)*, in "Iura", 54, pp. 327-331
- Rivolta G.C.M., 2004: *Ricordo di Franco Pastori*, in "Civiltà ambrosiana", 21, 3, Milano, Nuove Edizioni Duomo, pp. 217-222
- Robaye R., 1987: *L'obligation de garde. Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain*, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint-Louis
- Saccoccio A., 2002: *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conditiones giustinianee*, Milano, Giuffrè
- Sargenti M., 1954: *Problemi della responsabilità contrattuale*, in "Studia et documenta historiae et iuris", 20, pp. 127-258
- Santoro R., 1971: *Studi sulla condictio*, in "Annali del Semin. giur. dell'Univ. di Palermo", 32, pp. 181-512
- Scherillo G., 1960: *Comodato - a) Diritto romano*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, Giuffrè, pp. 981-992
- Schmidt G.E., 1841: *Das commodatum und precarium: eine Revision der Grundlehren beider*, Leipzig, Engelmann
- Segrè G., 1906: *Sull'età dei giudizi di buona fede di comodato e di pegno*, in *Studi giuridici in onore di C. Fadda per il XXV del suo insegnamento*, VI, Napoli, L. Pierro, pp. 331-39, ripubblicato in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, 1952, Giappichelli, pp. 61-113
- Solazzi S., 1955a: *La responsabilità del commodatario nelle Istituzioni di Gaio*, in "Iura", 6, pp. 139-145
- Solazzi S., 1955b: *Recensione a Pastori, Il comodato nel diritto romano*, in "Iura", 6, pp. 258-270
- Solazzi S., 1957: *Una favola su Gai. 3.204*, in "Labeo", 3, pp. 89-92
- Talamanca M., *Colpa civile: a) Diritto romano e intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, Giuffrè, pp. 517-534
- Talamanca M., 1962: *Custodia (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, Giuffrè, pp. 562-564
- Tardivo C.M., 1984: *Studi sul «commodatum»*, in "Archivio Giuridico Filippo Serafini", 204, pp. 225-311
- Terranova F., 2016: *Nota minima sul comodato c.d. ad pompam vel ostentationem*, in "Annali del Semin. giur. dell'Univ. di Palermo", 59, pp. 317-331

- Veronese B., 2011: *Buona fede e duplicità delle tutele processuali nei contratti di deposito e comodato*, in Garofalo L. (ed.), *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. *In ricordo di Mario Talamanca*, II, Padova, Cedam, pp. 239-278
- Wegmann Stockebrand A., 2017: *'Obligatio re contracta'. Ein Vertrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge in Römischen Recht*, Tübingen, Mohr Siebeck
- Zannini P., 1983: *Spunti critici per una storia del commodatum*, Milano, Giuffrè
- Zannini P., 1988: *Comodato nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. III, Torino, Utet, pp. 31- 34
- Zanon G., 2022: *Appunti sul tempo della restituzione nel comodato*, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", 15, pp. 1-40, https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2022/05/2022_Contributi_Zanon.pdf
- Zuccotti F., 2020: *Vivagni. XX. Ricordo di Franco Pastori*, in "Rivista di Diritto Romano", 20, pp. 507-529, <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano-20-Zuccotti-Vivagni.pdf>

